

Sentenza n. 76/2017 pubbl. il 17/07/2017

RG n. [REDACTED]

Repert. n. 934/2017 del 17/07/2017



REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE DI APPELLO DI GENOVA
Sez. I Civile

composta dai magistrati:

Dott. Leila Maria Sanna

Presidente

Dott. Massimo Caiazzo

Consigliere rel

Dott. Enrica Drago

Consigliere.

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa di reclamo [REDACTED] R.G. del 2017 promossa da

[REDACTED]
domiciliata in VIA PROVINCIALE NAZZANO 24 CARRARA,
rappresentata e difesa dall'avv. NERBI MATTEO

RECLAMANTE

CONTRO

[REDACTED]



domiciliato in [REDACTED], rappresentato e difeso dall'avv. [REDACTED]

FALLIMENTO [REDACTED]

non costituito

RECLAMATI

Con l'intervento del

**PROCURATORE GENERALE PRESSO LA CORTE DI APPELLO
DI GENOVA**

All'udienza del 06/07/2017 le parti hanno così precisato le rispettive conclusioni:

Per il reclamante:

“dato atto e ritenuta la fondatezza di quanto dedotto con il presente reclamo, in particolare circa l'insussistenza congiunta di tutti i limiti dimensionali previsti e disciplinati dalla LF quali presupposti di fallibilità, revocare la Sentenza del Tribunale di Massa dichiarativa di fallimento della società [REDACTED] pronunciata in data [REDACTED] [REDACTED] 4, e notificata alla odierna reclamante il [REDACTED], per i motivi esposti in narrativa, con tutte le conseguenti e inerenti statuizioni di legge;

Con integrale vittoria di spese ed onorari.”



Per [REDACTED]

“> rigettare il reclamo proposto da [REDACTED]

> confermare la sentenza del Tribunale di Massa emessa il [REDACTED] depositata in cancelleria il [REDACTED] che ha dichiarato il fallimento di [REDACTED] in persona del presidente del consiglio di amministrazione [REDACTED]

> vinte le spese.”

Il Procuratore Generale

ha concluso per il rigetto del reclamo.

Esposizione dei motivi di fatto e di diritto della decisione

[REDACTED] s.r.l. ha proposto reclamo avverso la sentenza in data [REDACTED], con la quale il Tribunale di Massa l'ha dichiarata fallita su istanza di [REDACTED]

La reclamante ha sostenuto l'insussistenza dei requisiti di fallibilità previsti dall'art.1 della legge fallimentare e a sostegno della propria tesi ha prodotto i bilanci degli ultimi esercizi, approvati dall'assemblea [REDACTED] dopo la dichiarazione di fallimento, evidenziando che il fallimento non determina lo scioglimento della società né la cessazione degli organi sociali, limitandosi la legge fallimentare a privare il fallito della capacità di compiere atti di disposizione dei propri beni che possano pregiudicare gli interessi dei creditori. Ha prodotto altresì, per l'ipotesi in cui i bilanci, in ragione delle modalità delle loro approvazione, non fossero ritenuti probanti,



ulteriore documentazione contabile dalla quale dovrebbe desumersi, come illustrato nel reclamo, il mancato superamento delle soglie previste dall'art.1 della legge fallimentare. Ha infine prodotto una relazione peritale contenente un'analisi della situazione contabile e ha chiesto che fosse disposta una consulenza contabile.

Il reclamato [REDACTED] ha depositato una memoria nella quale, dopo aver argomentato sulla sussistenza dello stato di insolvenza della reclamante, ha eccepito la nullità dei bilanci approvati sotto una pluralità di profili, attinenti alle modalità previste dalla legge per la loro approvazione. Ha inoltre denunciato l'inattendibilità della relazione peritale di parte perché redatta da soggetto non indipendente e ha sostenuto l'inattendibilità dei dati contabili riportati nei bilanci. Ha chiesto quindi la reiezione del reclamo.

Anche il Procuratore Generale ha chiesto la reiezione del reclamo avendo ritenuto non utilizzabili i bilanci approvati dopo la dichiarazione di fallimento.

Rileva il Collegio che la Corte Suprema, nella recente sentenza n. 13746 del 31/05/2017, nel ribadire il proprio orientamento per il quale "ai fini della prova, da parte dell'imprenditore, della sussistenza dei requisiti di non fallibilità di cui all'art. 1, comma 2, L. Fall., i bilanci degli ultimi tre esercizi costituiscono la base documentale imprescindibile, ma non anche una prova legale, sicché, ove ritenuti motivatamente inattendibili dal giudice, l'imprenditore rimane onerato della prova circa la ricorrenza dei requisiti della non fallibilità", ha evidenziato che "i bilanci degli ultimi tre esercizi che l'imprenditore è tenuto a depositare, ai sensi dell'art. 15, comma 4, L. Fall., sono quelli approvati e depositati nel registro delle imprese, ai sensi dell'art.



2435 cod. civ. Infatti, le ragioni di tutela, anche ai fini concorsuali, di coloro che siano venuti in contatto con l'impresa (potendo aver fatto affidamento sulla fallibilità o meno dell'imprenditore in base ai dati di bilancio), fanno sì che l'esame di siffatti documenti contabili, non depositati o non tempestivamente depositati, possa dar luogo a dubbi circa la loro attendibilità, anche in conseguenza delle tempistiche osservate (o non osservate) nell'esecuzione di tali adempimenti formali, sicchè - in tali casi - il giudice potrà non tenere conto dei bilanci prodotti, di conseguenza rimanendo l'imprenditore diversamente onerato della prova circa la sussistenza dei requisiti della non fallibilità". Ciò premesso ha sottolineato che l'eventuale giudizio di inattendibilità dei bilanci deve essere compiuto attraverso "l'accertamento concreto della specifica vicenda oggetto di esame, con riferimento, ad esempio, ai tempi di approvazione e di deposito di quei bilanci, alla vicinanza o lontananza dell'adempimento rispetto alle tempistiche della procedura prefallimentare, ecc."

Alla luce di tali principi ritiene il Collegio che nel caso in esame non sia revocabile in dubbio che i bilanci depositati non siano idonei di per sé, in ragione delle modalità e dei tempi delle loro approvazione, a rappresentare la situazione patrimoniale, reddituale e debitoria della società.

La reclamante, tuttavia, per assolvere l'onere probatorio che in base al citato orientamento persiste a carico dell'imprenditore in caso di inattendibilità dei bilanci, ha prodotto varia documentazione contabile riferibile al triennio preso in considerazione dalla legge e anche agli anni precedenti, dalla quale sarebbe desumibile che i dati riportati nei bilanci sono veritieri; In particolare



i Conti di mastro, le situazioni contabili di fine anno, i partitari clienti e fornitori, il libro giornale, i registri iva e le dichiarazioni fiscali.

Dalla documentazione prodotta risultano gli investimenti in beni e attrezzature eseguiti dalla società dalla sua costituzione e quindi l'entità e il valore dell'attivo patrimoniale, che nel triennio antecedente il deposito dell'istanza di fallimento si è mantenuto su importi prossimi a 200.000 Euro. Risultano altresì i ricavi lordi, che fino alla cessazione di fatto dell'attività di impresa sono stati inferiori alla soglia stabilita dalla legge fallimentare, e la situazione debitoria, sensibilmente inferiore al limite di 500.000 Euro ivi previsto, come confermato peraltro anche dal progetto di stato passivo compilato dal curatore sulla base delle domande di insinuazione tempestivamente presentate.

I dati contabili possono certamente essere disattesi quando risultino circostanze di fatto che ne mettano in dubbio l'attendibilità, in quanto la norma richiede l'accertamento delle reali ed effettive dimensioni dell'impresa; nel caso in esame, tuttavia, non sono emersi, né sono stati prospettati dal resistente, elementi di giudizio contrastanti con le risultanze della documentazione prodotta

Il reclamo va quindi accolto. Non ritiene il Collegio di dover condannare le parti resistenti al pagamento delle spese del procedimento, avendo il reclamante solo in sede di reclamo dimostrato la sussistenza dei requisiti di non fallibilità.

P.Q.M.



Sentenza n. 76/2017 pubbl. il 17/07/2017

RG n. [REDACTED]

Repert. n. 934/2017 del 17/07/2017

La Corte, definitivamente pronunciando, revoca la sentenza di fallimento di [REDACTED], pronunciata in data [REDACTED] dal Tribunale di Massa.

Così deciso in Genova il 12/07/2017

Il Presidente

Il Cons. relatore

IL CASO.it

Firmato Da: BARTOLUCCI STEFANO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 1d59ec1aa3779f8e0f55c0c3f6ba8d04
Firmato Da: CALAZZO MASSIMO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 350121fa01d0aa23d7709a533ab27330 - Firmato Da: SANNA LEILA MARIA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: bdbcf

